

Prot. N. 8265 Data -7 GIU. 1996

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

PROVINCIA DI BARI

79

Reg. Verb. N. _____

10. LUG. 1996

Part. IVA 00862890720
Cod. Fisc. 82001050721COMUNE DI
70029 SANTERAMO IN COLLE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale (Copia)

O G G E T T O : ~~Modifiche ed integrazioni~~ ~~Regolamento comunale occu-~~
~~pazione~~ ~~spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa~~
~~tassa~~ ~~D.Lgs. 15.11.93, n.507 e norme successive.~~

L'anno millenovecentonovanta sei il giorno 28
del mese di maggio alle ore 17,15 con prosecuzione, nella residenza Municipale, legalmente
convocato in sessione straordinaria di prima
convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale come appresso indicati:

		Pres.	Ass.
1	DIMITA Rosa SINDACO	P	
2	GIAMPETRUZZI Vito Cons. Com.	P	
3	LATERZA Vitangelo " "	P	
4	DE RUVO Vincenzo " "		A
5	ZEVERINO Vito Sante " "	P	
6	CARRASSO Tiziana " "	P	
7	GIAMPETRUZZI Pasquale " "	P	
8	CARONE Francesco " "	P	
9	FALCONE Amedeo Vito C. " "		A
10	COSTANTINI Giuseppangelo A. " "	P	
11	NATUZZI Giacomo " "		A

		Pres.	Ass.
12	DISANTO Vito Antonio Cons. Com.		A
13	GUARINI Paolo Eugenio " "		A
14	BITETTI Antonio " "	P	
15	RIVIELLO Giovanni Battista " "		A
16	CARDASCIA Michele Vito " "	P	
17	FORESE Giuseppe " "	P	
18	DIGREGORIO Francesco " "	P	
19	MORGESE Francesco " "	P	
20	DIGREGORIO Michele " "		A
21	MARSICO Giovanni " "	P	

Tipolitografia Baldassarre - Santeramo (Ba)

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Com.li: Bitetti, Marsico, Carrasso

Accertata la legalità della seduta con n. 14 componenti presenti sui 21 in carica, sotto la presidenza del

Cons.re Comunale F. Digregorio
e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Vito CONTESSA, viene adottata la seguente

DELIBERAZIONE

Relaziona in merito all'argomento l'Assessore alla Finanze dott. Giuseppe Caponio Porfido il quale fa rilevare che l'Amministrazione comunale più volte si è occupata delle modifiche da apportare al vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e relativa applicazione della tassa, tenendo presenti le sollecitazioni pervenute da operatori del settore dell'edilizia e del commercio.

Ogni decisione in merito fu rinviata a dopo l'approvazione della legge finanziaria 1996 in considerazione delle annunciate diverse modifiche sia in ordine alla normativa che alle tariffe.

Infatti la Legge n.549 del 28/12/95 ha introdotto innovazioni al Decreto Legislativo n.507/93 con sostanziale riduzione dei limiti minimi delle tariffe per l'occupazione temporanea dando la facoltà ai Comuni di esonerare dalla tassa alcuni tipi di occupazione quali quelle con tenda o simili, fisse o retrattili e quelle dei passi carrabili.

Il relatore illustra come segue le modifiche più importanti che l'Amministrazione Comunale intende apportare al Regolamento:

- a) riduzione della tariffa base minima dalle attuali f.3.000 a f.1.800, rapportandola in alcuni casi alle ore di effettiva occupazione, per consentire la massima agevolazione in favore degli operatori commerciali; b) semplificazione della tassazione dei passi carrabili nel senso che la tassa sarà pagata solo da chi farà richiesta di autorizzazione all'apertura del passo medesimo; c) esonero dalla tassa delle occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.

Aggiunge che si è proceduto alla semplificazione dell'iter burocratico per il rilascio delle autorizzazioni alle occupazioni affidando l'istruttoria delle domande al Comando di P.M. che potrà avvalersi, eventualmente, dell'Ufficio Tecnico.

Il Consigliere Giampetruzzi (F.I) si dichiara favorevole per quanto riguarda le riduzioni del tributo pur avendo delle perplessità in ordine alla minori entrate che queste potrebbero procurare. In merito alla detassazione dei passi carrabili ritiene che sarebbe stato più giusto far pagare tutti.

L'assessore Porfido ribadisce che per quanto concerne i passi carrabili non vi saranno minori entrate in quanto il criterio di tassazione è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al passato.

Il Consigliere Laterza (A.N.) condivide la scelta dell'Amministrazione di tassare solo i richiedenti l'autorizzazione per i passi carrabili. Si domanda, però, se il cittadino proprietario di un passo non autorizzato e non tassato potrà usufruire del servizio comunale di rimozione degli autoveicoli. Ritiene utile portare a conoscenza dei cittadini l'esistenza di una norma del nuovo codice della strada che vieta ugualmente la sosta in presenza di un passo carrabile non segnalato.

Il Vice Sindaco Erasmo Porfido propone che all'art.28 lett.q della nuova bozza di Regolamento vengano aggiunte dopo la parola "assistenziali" le seguenti parole "culturali, e sportive".

Poichè nessun altro consigliere chiede la parola, il Presidente pone ai voti l'approvazione del nuovo Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, unitamente all'elenco di classificazione delle strade dell'abitato suddivise in due categorie la cui delimitazione è indicata nella planimetria allegata allo stesso Regolamento, nonché alla tabella delle nuove tariffe.

Eseguita la votazione, il Regolamento e i predetti allegati vengono approvati con n.11 voti favorevoli, n.3 astenuti, (cons. Giampe-truzzi Vito, Laterza e Bitetti) su n.14 presenti, resi per alzata di mano;

Pertanto, IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore;

Dato atto che la C.E.C. nella seduta del 21/5/96 ha espresso parere favorevole alla delimitazione delle aree relative alle due categorie;

Visti i pareri favorevoli ex art.53 Legge 8/6/90 n.142 espressi dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria sotto i profili tecnico e contabile, nonché dal Segretario Generale, sotto il profilo della legittimità;

Con l'esito della votazione sopra riportata:

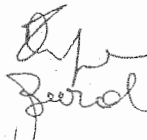
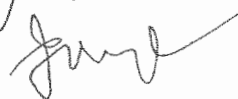
D E L I B E R A

- 1) Approvare, come infatti approva, nel nuovo testo Allegato A che della presente forma parte integrante, il Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, nonché ~~secondo~~ la classificazione delle aree di cui all'allegato elenco B e la tabella delle nuove tariffe - Allegato C.

FC/gp



Stipulato e approvato il 5-7-96


Porfido 5/7/96
29/7/96 
2/8/96 

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to DIGREGORIO F.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to ZEVERINO V.S.

f.to CONTESSA V.

RIPARTIZIONE RAGIONERIA

VISTO: per l'assunzione dell'impegno N. ~~comune~~ e per gli effetti previsti dall'art. 55, comma quinto, della legge 8/6/1990, n. 142.

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Si certifica che il presente è stato pubblicato e quest'Albo Pretorio con 11-7-1996 al 26-7-1996 Santeramo in Colle il 29-7-1996

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

f.to F. Cardinale

Albo Pretorio del 11-7-1996

18-7-1996

Santeramo, 18-7-1996

Messo Comunale Santeramo in Colle

Secretario Generale

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

(artt. 45, 46 e 47, legge 8/6/90, n. 142)

La presente deliberazione è stata:

☒ affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, per la pubblicazione, dal giorno 3.6.1996 e per 15 giorni

consecutivi, giusta conforme attestazione del messo;

☐ dichiarata immediatamente eseguibile;

☐ vistata per presa d'atto dalla S.P.C. di Bari nella seduta del _____ al n. _____

SANTERAMO IN COLLE

Copia conforme, per uso amministrativo.

Santeramo in Colle,

27 GIU. 1996

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

Prot. N.

10205

BARI

28 GIU. 1996

li,

La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del 28 GIU. 1996

PRENDE ATTO

IL SEGRETARIO SUPPL.

(Rag. F.L. CLINICENZE)

IL SEGRETARIO GENERALE





comune di santeramo in colle
provincia di bari

ALLEGATO "A"
DELIBERA C.C. N. 79 del 28.5.96

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIO-
NE DELLA RELATIVA TASSA (D.Lgs.n.507/93 e
succes. modifiche).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente Capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al D. Lgs. 15/11/93 n.507 modificato con successivo D. Lgs. 28/12/93, n.566, nonché legge n.549 del 28/12/95.

Per "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Art. 1

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

Tale concessione o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali di cui all'art.29 del presente Regolamento, la quale si intende accordata a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio di Polizia Urbana da farsi almeno 10 gg. prima dell'occupazione, per la verifica del rispetto del Codice della strada e per le prescrizioni del caso.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alle lett. n) e o) dell'art.28 del presente Regolamento.

Se l'occupazione riguarda la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare le norme del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 2

DOMANDA PER RILASCIO CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree pubblici deve inoltrare domanda in carta legale, all'Amministrazione Comunale, ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione.

La domanda va consegnata all'ufficio protocollo del Comune. In caso di trasmissione a mezzo del servizio postale, la data di ricevimento ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro di arrivo del Comune.

La domanda deve contenere le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente; l'ubicazione esatta dell'area che si chiede di occupare, l'esatta misura e la durata dell'occupazione, le modalità d'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (disegni, grafici, misure, ecc.).

Dovranno essere prodotti comunque tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 3

RILASCIO ATTO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE - CONTENUTO

L'Ufficio di Polizia Municipale, accertate le condizioni favorevoli e previo parere dell'Ufficio tecnico, ove necessario, predispone l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

Il concessionario ha l'obbligo di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni e di non creare situazioni di pericolo.

La concessione o autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere permesse;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

L'Ufficio di Polizia Municipale dovrà esprimersi sulla concessione o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla domanda o dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

Per le occupazioni temporanee il termine per il rilascio dell'autorizzazione o per il diniego è stabilito in cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

Devi

B

La domanda deve contenere le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente; l'ubicazione esatta dell'area che si chiede di occupare, l'esatta misura e la durata dell'occupazione, le modalità d'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (disegni, grafici, misure, ecc.).

Dovranno essere prodotti comunque tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 3

RILASCIO ATTO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE - CONTENUTO

L'Ufficio Tecnico Comunale, accertate le condizioni favorevoli e previo parere del Comando di Polizia Municipale, predispone l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

Il concessionario ha l'obbligo di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni e di non creare situazioni di pericolo.

La concessione o autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere permesse;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

L'Ufficio Tecnico Comunale dovrà esprimersi sulla concessione o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla domanda o dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data per cui si chiede l'occupazione.

Art. 4

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

Art.5

OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma.

L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di legge, nonché quelle previste all'art.34 del presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art.6

ESPOSIZIONE DI MERCE

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.



Art. 7

MESTIERI GIROVAGHI E ARTISTICI

Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 8

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti.

Art. 9

ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di riporto e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi della occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 10

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, fili, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione comunale.



Art. 7

MESTIERI GIROVAGHI E ARTISTICI

Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 8

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti.

Art. 9

ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi della occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 10

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione o autorizzazione comunale.



L'Autorità competente detta le prescrizioni per la posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc., sulla base della normativa contenuta nel vigente Regolamento edilizio comunale.

Art. 11

AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 12

OCCUPAZIONE CON PONTI, STECCATI, PALI, ECC.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 28, 2° comma, lett. n) del presente Regolamento.

Art. 13

OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi è richiesta l'autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredo urbano, l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Le autorizzazioni e le concessioni relative, vengono rilasciate in conformità alle norme contenute nel vigente Regolamento edilizio.

Art. 14

AFFISSIONI

Su steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.



Art. 15

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 16

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Le concessioni per occupazioni permanenti scadono il 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia la data di inizio, ma s'intendono rinnovate automaticamente, qualora non intervenga disdetta almeno due mesi prima della scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione presenta all'ufficio che l'ha rilasciata, almeno 5 giorni prima della scadenza, l'atto originario sul quale sarà apposto il timbro di rinnovo indicante i nuovi termini di occupazione, previo pagamento della relativa tassa.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere, costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 17

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

Leone

JP

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, con quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data del rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 18

REVOCA E MODIFICA DELLE CONCESSIONI O DELLE AUTORIZZAZIONI

Le concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili.

Le concessioni o le autorizzazioni relative all'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrate necessità di pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, della tassa pagata in anticipo, esclusi gli interessi e qualsiasi altra indennità.

E' insito nella facoltà di revoca il diritto dell'Amministrazione comunale di imporre, senza obbligo di indennizzo, durante la durata della concessione o dell'autorizzazione, lo spostamento, le rimozioni degli impianti e di strutture, nonché limitazioni e modifiche alle condizioni e modalità del provvedimento, che l'Amministrazione medesima ritenga opportune e necessarie, a suo insindacabile giudizio, a tutela dell'estetica, del decoro, dell'igiene dell'abitato, della circolazione o per altri motivi.

La revoca della concessione o dell'autorizzazione o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

Art. 19

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubblici il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.



CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15/11/93, n.507 e D.Lgs. 28/12/93, n.566, nonché alla legge n.549 del 28/12/1995.

Art. 20

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE E SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

Questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto, il territorio di questo Comune viene suddiviso in 2 categorie come da elenco di classificazione deliberato contestualmente al presente Regolamento, e qui allegato per farne parte integrante, previo parere della Commissione edilizia, elenco che sarà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

Art. 21

TARIFFE

Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

In mancanza di revisione, s'intendono prorogate le tariffe in vigore.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base a tariffe giornaliera.

Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono, di fatto, oltre il termine previsto dall'atto di concessione o di autorizzazione, per un periodo anche uguale o superiore all'anno, le tariffe applicabili ai fini della tassazione sono quelle previste per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.

La tassa è dovuta dal titolare della concessione o autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo e si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Devo

JP